



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)**

**con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2019**

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa .....	»	11
Disegno di legge .....	»	15
Testo del Trattato in lingua ufficiale e facente fede .....	»	17

ONOREVOLI SENATORI. —

## I. PREMESSA

Il presente Trattato si inserisce nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione ed alla puntuale regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi al di fuori dell'Unione europea, con i quali si persegue l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto alla criminalità.

È noto che l'adozione di norme volte a disciplinare in modo preciso la materia dell'estradizione è stata imposta dalla attuale realtà sociale, caratterizzata da sempre più frequenti ed estese relazioni tra gli Stati, il cui progressivo intensificarsi, da un lato, reca inevitabilmente con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali transazionali, dall'altro offre la possibilità di disciplinare la consegna di persone sottoposte a procedimenti penali o che debbano eseguire una pena.

Nello specifico caso, è apparso indispensabile procedere ad un aggiornamento dell'accordo in essere con la Repubblica orientale dell'Uruguay, risalente addirittura alla seconda metà del 1800 (Convenzione per l'estradizione dei criminali, firmata a Roma il 14 aprile 1879 ed emendata da un Protocollo sottoscritto a Montevideo il 17 aprile 1881).

## II. PREVISIONI GENERALI

Con la stipula del Trattato le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovino sul proprio ter-

ritorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).

Essendosi accolto il cosiddetto principio della doppia incriminazione, l'estradizione sarà concessa unicamente quando il fatto per cui si procede (o si è proceduto) nello Stato richiedente sia assoggettato a sanzione penale anche dalla legislazione dello Stato richiesto.

Si è espressamente previsto che, nel riscontro di tale basilare condizione, non possano assumere rilevanza eventuali diversità di classificazione o di denominazione delle fattispecie incriminatrici nell'ambito dei diversi ordinamenti. Con riferimento alle materie fiscali e doganale, risultano parimenti irrilevanti eventuali difformità delle legislazioni nazionali nella previsione di tasse, imposte e dazi.

È invece necessario che, in caso di estradizione processuale, il reato sia punibile in entrambi i Paesi con una pena detentiva non inferiore a due anni. Per l'estradizione esecutiva si prevede che, al momento della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2).

Il Trattato individua due tipologie di rifiuto dell'estradizione.

L'estradizione dovrà essere necessariamente negata, oltre che nei consueti casi ormai consolidatisi nelle discipline pattizie internazionali (per esempio, quando si procede o si è proceduto per un reato politico o per un reato militare; quando si hanno fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione possa essere strumentale a perse-

quire, in qualsiasi modo, la persona richiesta per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, eccetera ovvero che la posizione di detta persona possa essere pregiudicata per tali motivi; quando l'accoglimento della richiesta di estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza e l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato richiesto ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento e della legislazione del Paese), anche quando:

- il reato per il quale l'estradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con la pena di morte o con una pena che preveda un trattamento crudele, inumano o degradante ovvero, ancora, con una pena detentiva perpetua (salvo, in quest'ultimo caso, che la Parte richiedente garantisca l'applicazione di una pena non maggiore della massima ammessa dalla legge penale della Parte richiesta);

- la persona richiesta sia stata già definitivamente giudicata nello Stato richiesto per lo stesso fatto per cui si richiede la consegna (cosiddetto principio del *ne bis in idem*) ovvero, nello Stato richiesto, sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena;

- la Parte richiesta abbia concesso, in relazione alla Parte richiedente, asilo politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale alla persona richiesta. Con specifico riferimento alle procedure estradizionali esecutive relative a sentenze contumaciali (non ammesse, per disposto costituzionale, nell'ordinamento interno uruguayano), il rifiuto della consegna è stato previsto unicamente per il caso in cui la Parte richiedente non garantisca l'esistenza di rimedi procedurali preordinati alla riapertura del processo ed alla emissione di una nuova sentenza, sì da consentire l'audizione del condannato e l'esplicazione delle sue prerogative difensive (articolo 3).

Quanto ai motivi facoltativi di rifiuto dell'estradizione, l'unica ipotesi prevista riguarda i casi in cui lo Stato richiesto rivendichi la sua giurisdizione sul reato oggetto della richiesta e l'estradando sia (o sarà) sottoposto ad un procedimento penale riferibile al medesimo illecito penale (articolo 4).

È stata invece espressamente esclusa la possibilità di opporre, quale motivo di rifiuto, la cittadinanza della persona richiesta in estradizione (articolo 5).

Il Trattato individua, poi, le Autorità centrali legittimate alla trasmissione ed alla ricezione - in via diretta - delle richieste di estradizione (articolo 6), disciplinando nel dettaglio i requisiti di forma e di contenuto di queste ultime e della documentazione allegata a supporto (articolo 7).

È stato espressamente disciplinato il caso in cui lo Stato richiesto ritenga necessaria l'acquisizione di informazioni supplementari per la decisione sulla domanda di estradizione. Per tale ipotesi, si è altresì prevista la possibilità che lo Stato richiesto fissi un termine allo Stato richiedente per la trasmissione di dette informazioni, termine il cui mancato rispetto viene considerato - salvi i casi di forza maggiore - alla stregua di una rinuncia alla domanda di estradizione, priva peraltro di effetti preclusivi rispetto alla possibilità di una sua futura riproposizione (articolo 8).

Sotto il profilo operativo, la domanda di estradizione sarà decisa in conformità alle procedure previste dall'ordinamento dello Stato richiesto, cui incombe l'obbligo di informare prontamente lo Stato richiedente della sua decisione, esponendone i motivi nell'ipotesi di rifiuto anche solo parziale (articolo 9).

Per l'ipotesi di accoglimento della domanda di estradizione, il Trattato recepisce il principio cosiddetto di specialità (*rule of speciality*) nell'estensione ad esso in via generale riconosciuta dal vigente codice di rito (articoli 699 e 721 del codice di procedura

penale), ovvero limitatamente alla garanzia per il soggetto estradato di non essere sottoposto ad alcuna misura restrittiva o detentiva nello Stato richiedente per reati diversi da quelli in relazione ai quali la consegna è avvenuta e commessi in epoca ad essa precedente. È invece esclusa, in quanto anacronistica e foriera unicamente di complicazioni procedurali prive di effettivo rilievo sostanziale in termini di tutela della posizione dell'extradato, qualsiasi limitazione all'esercizio dell'azione penale e, prima ancora, all'avvio del procedimento di indagine<sup>(1)</sup>.

Secondo previsioni ormai anch'esse di larga diffusione, la garanzia non opera, oltre che nei casi di consenso prestato dallo Stato richiesto (disciplinato secondo forme e modalità semplificate rispetto all'originaria domanda di estradizione), allorché la presenza della persona estradata sul territorio dello Stato richiesto sia da considerarsi « volontaria », ovvero nei casi (i) di rientro spontaneo susseguente ad allontanamento e (ii) di mancato abbandono (non dovuto a cause di forza maggiore) per un periodo di tempo superiore a quarantacinque giorni (articolo 10).

Salvo che in tali ultime ipotesi, anche la riestradizione verso uno Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna è ammessa solo con il consenso dello Stato richiesto (articolo 11).

Nei casi di urgenza, gli Stati potranno chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta, inoltrando formale domanda di estradizione nei sessanta giorni successivi (prorogabili, su istanza motivata, di ulteriori dieci giorni). Il mancato rispetto di detto termine, o di quello prorogato, comporta l'inefficacia dell'arresto medesimo e di ogni mi-

sura coercitiva eventualmente imposta (articolo 12).

Specifici criteri di priorità sono previsti per l'ipotesi di richieste di estradizione avanzate da una pluralità di Stati nei confronti di una medesima persona (articolo 13).

La consegna della persona richieste dovrà avvenire entro quaranta giorni dalla data in cui l'Autorità Centrale dello Stato richiedente ha ricevuto formale comunicazione della concessione dell'extradizione, salvo il sopravvenire di cause di forza maggiore (per le quali viene prevista la possibilità di differimento). La mancata presa in consegna nel termine della persona estradata da parte dello Stato richiedente ne comporta la rimessione in libertà e, salvi - anche in questa ipotesi - i casi di forza maggiore, costituisce per lo Stato richiesto possibile motivo di rifiuto facoltativo rispetto ad un'eventuale successiva domanda di estradizione nei confronti dello stesso soggetto per il medesimo reato (articolo 14)<sup>(2)</sup>.

È espressamente fatta salva la possibilità per lo Stato richiesto di differire la consegna qualora sia in corso, in tale Stato, un procedimento penale ovvero l'esecuzione della pena per reati diversi da quello oggetto della domanda di estradizione. In tale evenienza, comunque, i due Paesi potranno accordarsi per una consegna temporanea della persona richiesta al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale nello Stato richiedente. Un'ulteriore ipotesi di consegna differita è stata contemplata per i casi in cui il trasferimento della persona estradata possa porre in pericolo la vita o aggravarne le condizioni di salute (articolo 15).

<sup>(1)</sup> Risulta altresì disciplinata l'ipotesi di mutamento della qualificazione giuridica del reato per il quale l'extradizione è stata concessa, escludendosene la rilevanza alla triplice condizione che (i) « i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'extradizione », (ii) sussista la « doppia punibilità » e (iii) siano rispettati i limiti di pena previsti dall'articolo 2 del Trattato.

<sup>(2)</sup> In caso di fuga dell'extradando nel territorio della Parte richiesta prima della definizione del procedimento penale o dell'esecuzione della condanna, si prevede che la persona possa essere estradata « sulla base di una nuova richiesta di estradizione », senza necessità di produrre i documenti di cui all'articolo 7 del Trattato.

Un'apposita procedura semplificata è dettata per l'ipotesi in cui l'interessato dichiara di acconsentire all'estradizione innanzi ad un'Autorità competente dello Stato richiesto ed alla presenza di un difensore (articolo 16).

Infine, sono presenti specifiche previsioni in ordine alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate alla persona estradata (strumenti, proventi o altre cose relative al reato) rinvenute nello Stato richiesto (articolo 17); al transito nei rispettivi territori di una persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18); alle spese sostenute per la procedura di estradizione (articolo 19); allo scambio informativo in merito all'esito del procedimento penale ovvero all'esecuzione della condanna nello Stato richiedente successivamente all'estradizione (articolo 20).

### III. PREVISIONI CONCLUSIVE

La Parti contraenti hanno inteso non limitare le ipotesi di collaborazione a quanto previsto nel presente Trattato, avendo espressamente contemplato la possibilità di cooperare in materia di estradizione anche sulla base di altri accordi internazionali applicabili ad entrambe (articolo 21). È stato assunto l'impegno a rispettare il carattere di riservatezza dei documenti e delle informazioni fornite o ricevute dall'altra Parte (articolo 22).

Eventuali controversie concernenti l'interpretazione, l'applicazione e l'esecuzione del Trattato verranno risolte direttamente mediante consultazione diplomatica (articolo 23).

L'ultima clausola dell'accordo disciplina le diverse vicende giuridiche (entrata in vigore, modifica e cessazione) che riguardano o potrebbero riguardare il Trattato.

Entrambi le Parti dovranno sottoporre il Trattato a procedura di ratifica in conformità alle rispettive legislazioni interne.

L'accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste a tal fine.

Il Trattato ha durata indeterminata, salva la possibilità di denuncia, da effettuarsi con comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In tal caso, il Trattato perderà efficacia centottanta giorni dopo la data della comunicazione, salva la definizione dei procedimenti già in corso (articolo 24).

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

## RELAZIONE TECNICA

**Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay,  
fatto a Montevideo l'11 maggio 2017**

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti l'applicazione del Trattato di estradizione delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay.

L'intendimento del Trattato mira a rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia penale e permette ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza, in vista della loro risocializzazione, in osservanza dei principi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo e stabilisce un'azione comune in materia di reati penali la cui antiggiuridicità deve essere riconosciuta dagli ordinamenti giuridici di entrambi i Paesi, alle condizioni che vengono indicate nelle disposizioni dell'accordo.

Da notizie assunte presso il competente Ufficio, si evidenzia che attualmente risulta ristretto presso la struttura penitenziaria italiana 1 cittadino uruguayano e non risultano cittadini italiani detenuti in Uruguay.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possa trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con quanto previsto dagli articoli 14 e 19 del Trattato, un (1) condannato all'anno.

Considerato che il passaggio aereo di sola andata dall'Uruguay (capitale Montevideo) verso l'Italia è pari mediamente a € 850 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento degli estradandi viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 1 estradando

- € 850 (passaggio aereo sola andata) X 1 (n. detenuti annuo) = € 850 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun condannato e una diaria di € 83,92 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 55,95 (83,92 - 27,97). A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali,



come nel caso dell'Uruguay viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto  $55,95 - 51,65 = € 4,30$ ;
- su tale quota di € 4,30 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 6,79, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 2,22;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 55,95 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 2,22, determinando un importo complessivo di € 58,17, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 58,17.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è di € 2.200 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 850 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.050. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.202,50.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun estradando da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario al fine di svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'extradando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per una estradizione l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Montevideo a/r: € 3.202,50;
- Spese di viaggio € 3.202,50 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 1 missione annua = € 6.405; (oneri valutati)





- Spese di missione per gli accompagnatori: € 58,17 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 1 missione x 6 giorni di missione = € 698; (oneri valutati in cifra tonda)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130,00 x 2 accompagnatori x 1 missione x 5 notti = € 1.300; (oneri valutati)

**TOT. SPESE DI MISSIONE € 6.405 + 698 + 1.300 = € 8.403 (oneri valutati).**

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

#### Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000 (oneri autorizzati).

#### Spese per trasferimento cose del detenuto

Gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (art. 17) sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfettario può essere valutato in € 10.000 (oneri valutati).

Si precisa che dal transito dell'estradando (art. 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.

Complessivamente il Trattato di estradizione di persone condannate tra Italia e Uruguay determina oneri annui quantificati in € 23.253.

### RIEPILOGO

L'onere totale derivante dal Trattato di estradizione delle persone condannate ammonta a € 23.253 annui a decorrere dal 2019. Di questi, € 19.253 hanno natura di oneri valutati ed € 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.




Spese viaggio estradizione condannati (onere valutato)	€ 850
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 6.405
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 698
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 1.300
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000
Spese trasferimento cose (onere valutato)	€ 10.000
	-----
<b>TOTALE</b>	<b>€ 23.253</b>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 11 dicembre 2000 n. 190, è  
positiva

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



11 GEN. 2019



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay è preordinato a promuovere e a regolamentare i rapporti tra i due paesi in materia di cooperazione giudiziaria penale, sostituendo la risalente disciplina attualmente in vigore, di cui alla Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879, con una regolamentazione adeguata alla situazione odierna.

In particolare, attraverso tale accordo i due Stati si impegnano a consegnarsi, secondo le norme e le condizioni nello stesso determinate, le persone che, trovandosi sul territorio di uno dei due Stati, sono perseguite o condannate dalle autorità giudiziarie dell'altro, ai fini dello svolgimento del processo o dell'esecuzione della pena.

Il Trattato è in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale per il contrasto al crimine transnazionale.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: articolo 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; articoli 697 – 722 c.p.p. che regolano l'estradizione per l'estero e dall'estero.

Il Trattato aggiorna l'accordo attualmente in essere tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, segnatamente la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata a Roma tra i due Stati il 14 aprile 1879.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il Trattato rispetta i principi costituzionali in materia di estradizione (articoli 10 e 26). La sua ratifica avviene secondo quanto disposto dall'articolo 80 della Costituzione.

Deve evidenziarsi, in particolare, che ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo costituisce motivo obbligatorio di rifiuto dell'estradizione la circostanza che il reato per il quale è richiesta sia un reato politico o, ancora, che lo stesso possa essere punito con la pena di morte o con una pena che comporti un trattamento crudele, inumano o degradante.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.**

Il Trattato non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto speciale, né con quelle degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, comma 1, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il Trattato ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.**

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su analoga materia.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Il contenuto dell'Accordo è in linea con le principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di estradizione. Non pendono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**Parte II -- Contesto normativo comunitario e internazionale**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il Trattato, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia ove è disciplinata l'extradizione. In particolare, si evidenzia che l'Italia è parte della Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 di cui, però, la Repubblica orientale dell'Uruguay non è parte e né vi ha inteso aderire come Stato terzo.

L'Accordo non appare in contrasto con le altre convenzioni internazionali (terrorismo, criminalità organizzata, riciclaggio, etc.) che pure prevedono l'extradizione.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**



Il Trattato appare in linea con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'Uomo in materia di estradizione.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia di estradizione seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Parte III - Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sono contemplati effetti abrogativi.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

I termini contenuti nell'Accordo appaiono congrui.



**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico - finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria penale della Direzione Generale della Giustizia penale del Ministero della giustizia.



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 del Trattato medesimo.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 1 e 17 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 19.253 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 7 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



TRATTATO DI ESTRADIZIONE  
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA  
E LA REPUBBLICA ORIENTALE  
DELL'URUGUAY

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate "Parti Contraenti",

desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione tra i due Stati con l'intento di combattere la criminalità,

considerando che a tal fine appare necessario sostituire la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 e il Protocollo che modifica l'Articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879,

ritenendo che tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un nuovo accordo bilaterale che stabilisca un'azione comune in materia di estradizione,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**  
**Obbligo di Estradare**

Ciascuna Parte Contraente, in conformità alle disposizioni del presente Trattato e su domanda dell'Altra, si impegna ad estradare le persone presenti nel proprio territorio, nei confronti delle quali sia stata emessa da un'autorità giurisdizionale della Parte Richiedente una misura detentiva nel corso di un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva ed esecutiva.



**Articolo 2****Reati che danno luogo all'Estradizione**

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradiizione potrà essere concessa quando:
  - a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno due anni;
  - b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o altra misura restrittiva della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti, e al momento della presentazione della richiesta la durata della pena o della restrizione ancora da espiare sia di almeno sei mesi.
2. Per determinare se un fatto è previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti in conformità al paragrafo 1 del presente Articolo, non assume rilievo che il fatto sia compreso nella medesima categoria di reato o abbia identica denominazione giuridica.
3. Per reati in materia tributaria, di imposte e di dazi doganali, fermo restando quanto previsto nel paragrafo precedente, si prescindereà altresì dalla corrispondenza o meno tra la legge della Parte Richiesta e quella della Parte Richiedente quanto a tipologia delle imposte, delle tasse e dei tributi.
4. L'estradiizione sarà concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta preveda il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la richiesta di estradiizione riguarda due o più fatti, distinti e connessi, ciascuno dei quali è previsto come reato dalle leggi di entrambe le Parti, purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta potrà concedere l'estradiizione per tutti i reati considerati.



## Articolo 3

## Motivi di Rifiuto Obbligatori

L'extradizione non sarà concessa:

- a) se il reato per il quale è richiesta l'extradizione è considerato dalla Parte Richiesta come reato politico o come reato connesso ad un reato di tale natura. A tal fine, non saranno considerati reati politici:
  - 1) l'omicidio e i reati che attentano o mettono in pericolo la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
  - 2) le attività di natura terroristica, i reati di genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra o qualsiasi altro reato che non sia considerato reato politico da un trattato, da una convenzione o da un accordo internazionale del quale entrambi gli Stati sono Parte.
- b) se la Parte Richiesta ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
- c) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con una pena che comporti un trattamento crudele, inumano o degradante;
- d) se il reato per il quale l'extradizione è richiesta potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena detentiva perpetua, salvo che la Parte Richiedente garantisca l'applicazione di una pena di durata non superiore a quella massima ammessa dalla legge penale della Parte Richiesta;
- e) se la sentenza è stata pronunciata in contumacia e la Parte Richiedente non garantisce l'esistenza di meccanismi processuali di revisione che possano permettere la riapertura del caso, in modo da poter ascoltare il condannato e permettergli l'esercizio del diritto di difesa così come sarebbe accaduto nel caso di



comparizione all'inizio del processo e, di conseguenza, l'emissione di una nuova sentenza nei suoi confronti;

- f) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata giudicata dalle Autorità competenti della Parte Richiesta ed è stata emessa nei suoi confronti una sentenza definitiva;
- g) se, per il reato per il quale è domandata l'extradizione, una delle Parti ha concesso *amnistia, indulto o grazia*;
- h) se l'azione penale o la pena sono prescritte secondo la legge di una delle Parti;
- i) se il reato per il quale si domanda l'extradizione è previsto esclusivamente come reato militare dalla legge di una delle Parti;
- j) se la Parte Richiesta ha concesso alla persona richiesta asilo politico, rifugio o altre forme di protezione internazionale nei confronti della Parte Richiedente;
- k) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione della estradizione può compromettere la propria sovranità, sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero può determinare effetti contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

#### Articolo 4

##### Motivi di Rifiuto Facoltativi

L'extradizione potrà essere rifiutata se il reato per il quale si richiede l'extradizione è soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti della stessa Parte per lo stesso reato per cui l'extradizione è domandata.

#### Articolo 5

##### Estradizione del Cittadino

La nazionalità della persona richiesta non potrà essere invocata per negare l'extradizione.



## Articolo 6

## Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmetteranno le richieste di estradizione e comunicheranno direttamente tra loro.
2. Le Autorità Centrali saranno il *Ministero della Giustizia* della Repubblica Italiana e l'*Autorità Centrale di Cooperazione Giuridica Internazionale* del *Ministero della Pubblica Istruzione e Cultura* della Repubblica Orientale dell'Uruguay.
3. Ciascuna Parte Contraente comunicherà all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

## Articolo 7

## Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

1. La richiesta di estradizione sarà formulata per iscritto e dovrà contenere, nel suo stesso testo o in atti allegati, quanto segue:
  - a) l'indicazione dell'Autorità richiedente;
  - b) tutte le informazioni disponibili relative al nome, alla data di nascita, al sesso, alla nazionalità, al domicilio o alla residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identità, ogni altra informazione utile alla sua identificazione e localizzazione, nonché i suoi dati segnaletici, le fotografie e le sue impronte digitali;
  - c) un'esposizione dei fatti costitutivi del reato per il quale l'extradizione è richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonché la loro qualificazione giuridica;
  - d) il testo delle disposizioni di legge che qualificano e puniscono il reato e delle norme relative alla prescrizione del reato e della pena;
  - e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso in tutto o in parte fuori dal suo territorio.



2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione dovrà essere accompagnata:
  - a) dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
  - b) dalla copia della sentenza irrevocabile ed esecutiva, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna pronunciata nei confronti della persona richiesta.
3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 saranno sottoscritti dalle Autorità competenti della Parte Richiedente e saranno accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
4. I documenti trasmessi in applicazione al presente Trattato sono esenti da formalità di legalizzazione o postille.

#### Articolo 8

##### Informazioni Supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della richiesta di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima potrà richiedere che siano fornite le necessarie informazioni aggiuntive entro quarantacinque giorni consecutivi calcolati a partire dalla ricezione della richiesta da parte della Autorità Centrale della Parte Richiedente.

Se per specifiche circostanze debitamente provate, la Parte Richiedente non può adempiere entro il predetto termine, potrà chiedere alla Parte Richiesta che questo venga prorogato, un'unica volta, per venti giorni consecutivi.

2. La mancata presentazione delle informazioni aggiuntive entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente Articolo equivarrà alla rinuncia alla richiesta di estradizione. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità di avanzare una nuova richiesta di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.



## Articolo 9

## Decisione

1. La Parte Richiesta deciderà sulla richiesta di estradizione in conformità alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informerà prontamente la Parte Richiedente sulla sua decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la richiesta di estradizione, i motivi del rifiuto saranno notificati alla Parte Richiedente.

## Articolo 10

## Principio di Specialità

1. La persona estradata in conformità al presente Trattato non potrà essere sottoposta a nessuna misura restrittiva o detentiva, nella Parte Richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello che ha dato luogo all'extradizione, salvo che:
  - a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto ritorno volontariamente;
  - b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. A tali effetti, non sarà computato il tempo durante il quale tale persona non abbia lasciato lo Stato Richiedente per cause di forza maggiore;
  - c) la Parte Richiesta vi acconsenta in conformità alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. A tale riguardo, la Parte Richiesta potrà richiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicate nell'Articolo 7.
2. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato sia modificata nel corso del procedimento, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato, a condizione che i fatti su cui si basa la nuova qualificazione siano gli stessi che hanno dato fondamento all'extradizione e che l'extradizione avrebbe potuto comunque essere concessa secondo le condizioni dettate dall'articolo 2 del presente Trattato.



## Articolo 11

## Riestradizione ad uno Stato Terzo

Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non potrà consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta potrà richiedere la presentazione dei documenti ed delle informazioni indicati all'Articolo 7.

In nessun caso si estraderà la persona ad uno Stato terzo rispetto al quale la Parte Richiesta gli abbia concesso asilo politico, rifugio o altra forma di protezione internazionale.

## Articolo 12

## Arresto Provvisorio

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente potrà richiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in vista della presentazione della richiesta di estradizione. La domanda di arresto provvisorio sarà avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali ai sensi dell'Articolo 6 di questo Trattato, l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati.
2. La domanda di arresto provvisorio dovrà contenere le informazioni di cui all'Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte Richiesta adotterà le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta ed informerà prontamente la Parte Richiedente dell'esito.
4. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte saranno comunicate immediatamente alla Parte Richiedente. La persona arrestata sarà messa in libertà senza ulteriori formalità, se nei sessanta giorni successivi all'arresto, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta non avrà ricevuto la formale richiesta di estradizione. Su richiesta motivata della Parte Richiedente, tale termine potrà essere prorogato di dieci giorni continuativi.





5. L'inefficacia dell'arresto provvisorio ai sensi del precedente paragrafo non osterà all'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve una formale richiesta di estradizione in conformità alle condizioni e ai limiti previsti dal presente Trattato.

### Articolo 13

#### Richieste di Estradizione avanzate da più Stati

Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuterà tutte le circostanze del caso, in particolare:

- a) lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato;
- b) la gravità dei diversi reati;
- c) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- d) il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- e) la nazionalità, la cittadinanza, il domicilio e la residenza abituale della persona richiesta;
- f) le date di presentazione delle diverse richieste;
- g) la possibilità di una successiva riestradizione all'altra Parte.

### Articolo 14

#### Consegna della Persona

1. Se la Parte Richiesta concede l'estradizione, le Parti si accorderanno prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione della consegna. La Parte Richiedente sarà altresì informata della durata della detenzione patita dalla persona richiesta a fini estradizionali.
2. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, sarà computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nei casi previsti dall'Articolo 2, paragrafo 1.



3. Il termine per la consegna della persona richiesta sarà di quaranta giorni continuativi dalla data in cui l'Autorità Centrale della Parte Richiedente è informata della concessione dell'extradizione.
4. Se nei termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo la Parte Richiedente non ha preso in consegna l'estraddando, la Parte Richiesta lo metterà immediatamente in libertà e potrà rifiutare una nuova richiesta di estradizione nei confronti di tale persona per lo stesso reato avanzata dalla Parte Richiedente, salvo che la mancata consegna o presa in carico sia dovuta a comprovati motivi di forza maggiore.  
In tal caso, la Parte interessata informerà l'altra e concorderà con questa una nuova data di consegna; se questa data non fosse rispettata verranno applicate le disposizioni previste nel primo paragrafo del presente Articolo.
5. Se l'estraddando fugge nel territorio della Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona potrà essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo caso, non sarà necessario che la Parte Richiedente presenti i documenti previsti all'Articolo 7 del presente Trattato.

#### Articolo 15

##### Consegna Differita e Consegna Temporanea

1. Se nello Stato Richiesto, a carico dell'estraddando sia in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'extradizione, la Parte Richiesta, dopo aver deciso di concedere l'extradizione, potrà differire la consegna fino alla conclusione del procedimento penale o al compimento della pena, fatto di cui informerà la Parte Richiedente.
2. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta potrà, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata sarà detenuta durante la sua permanenza nel territorio della Parte Richiedente e sarà



riconsegnata alla Parte Richiesta nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione sarà computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta.

3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1 del presente Articolo, la consegna potrà essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. A tal fine, è necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata emessa da una struttura sanitaria pubblica abilitata.

#### Articolo 16

##### Procedura Semplificata di Estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'extradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia lo Stato Richiesto può richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'extradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorità competente dello Stato Richiesto, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione è riportata in un processo verbale giudiziario in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

#### Articolo 17

##### Consegna di Beni

1. Su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformità alla propria legislazione nazionale, sequestrerà i beni rinvenuti sul suo territorio e che sono nella



disponibilità della persona richiesta. Quando sarà concessa l'extradizione, consegnerà tali beni alla Parte Richiedente.

Per le finalità del presente Articolo, potranno essere sequestrati e consegnati alla Parte Richiedente:

- a) gli oggetti che sono stati utilizzati per commettere il reato o altri oggetti o strumenti che possano servire quali mezzi di prova;
  - b) i beni provento del reato che siano stati trovati nella disponibilità della persona richiesta o che siano stati successivamente rinvenuti.
2. La consegna dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sarà effettuata anche quando l'extradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, potrà differire la consegna dei beni sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli.
4. La consegna dei beni di cui al presente Articolo non pregiudicherà gli eventuali diritti o interessi legittimi della Parte Richiesta o di un terzo rispetto agli stessi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituirà, alla Parte Richiesta o a terzi, i beni consegnati, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.

#### Articolo 18

##### Transito

1. Ciascuna Parte potrà autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altra Parte da uno Stato terzo in conformità alle disposizioni del presente Trattato, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. La Parte che richiede il transito inoltrerà allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali ovvero, nei casi più urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL), una domanda contenente l'indicazione della persona in transito e un breve resoconto dei fatti riguardanti il caso. La domanda di transito sarà accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso l'extradizione.



3. Lo Stato di transito provvederà alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio.
4. Non sarà richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo senza scali nel territorio dello Stato di transito. Se si dovesse verificare uno scalo imprevisto nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente il transito informerà immediatamente lo Stato di transito e quest'ultimo tratterà la persona da far transitare per non oltre 96 ore in attesa dell'arrivo della domanda di transito prevista nel paragrafo 2 del presente Articolo.

#### Articolo 19

##### Spese

1. La Parte Richiesta si farà carico di tutte le spese relative al procedimento derivante dalla richiesta di estradizione.
2. La Parte Richiesta si farà carico delle spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa alla Parte Richiedente, nonché delle spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni indicati nell'Articolo 17.
3. La Parte Richiedente si farà carico delle spese necessarie per il trasferimento della persona estradata e dei beni sequestrati dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente, nonché delle spese del transito di cui all'Articolo 18.

#### Articolo 20

##### Informazioni successive alla consegna

La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornirà prontamente informazioni sul procedimento, sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata, sulla sua estradizione ad uno Stato terzo.



**Articolo 21****Rapporti con altri Trattati**

Il presente Trattato non impedisce alle Parti Contraenti di cooperare in materia di estradizione in conformità ad altri trattati di cui entrambe siano Parte.

**Articolo 22****Riservatezza**

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione ed ogni altra informazione, relativa alla estradizione medesima, acquisita successivamente alla consegna della persona estradata, fino alla scadenza prevista dalle rispettive legislazioni interne.
2. Ciascuna delle Parti si impegna a rispettare e a conservare il riserbo o il segreto sulla documentazione e sulle informazioni ricevute dall'altra Parte o a questa fornite, quando vi sia una domanda espressa in tal senso dalla Parte interessata.

**Articolo 23****Soluzione di Controversie**

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, potranno indire delle consultazioni di carattere generale relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato in generale ovvero consultazioni relative a una specifica procedura di estradizione.
2. Qualunque controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sarà risolta per via diplomatica o attraverso i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi ed accettati dal Diritto Internazionale.



## Articolo 24

## Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste a tal fine.

2. Il presente Trattato potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Trattato.

3. Il presente Trattato avrà durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avrà effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua comunicazione. I procedimenti iniziati anteriormente all'effettività della denuncia continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni di questo Trattato.

4. Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima di tale data.

5. Il presente Trattato sostituisce la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 ed il Protocollo che modifica l'articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879. Ciò nonostante, le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate sino alla conclusione della relativa procedura e saranno decise conformemente alle disposizioni di cui sopra.


IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Trattato.



FATTO a MONTEVIDEO, il giorno 11 del mese MAGGIO dell'anno 2017 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi ugualmente autentici.


Per la

Repubblica Italiana



Per la

Repubblica Orientale  
dell'Uruguay











€ 4,00